

NOTA LAVORO OCCASIONALE

a cura del Dipartimento Mercato del Lavoro Fisac Piemonte



Come sapete, le norme sui voucher sono state reinserite nel nostro ordinamento all'interno del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 che conteneva "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti locali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (la cosiddetta 'manovrina'), attraverso il famoso emendamento proposto nel corso dell'esame in commissione Bilancio alla Camera.

L'emendamento riguarda la: "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale", le norme introdotte sono consultabili all'art 54 bis del decreto 50/2017 convertito con legge 21 Giugno 2017, n. 96.

Con questa nota l'intento è di evidenziare le novità principali delle norme introdotte in modo "forzato" dal legislatore dopo che, in tutta fretta, il Governo aveva abrogato le vecchie norme per scongiurare il voto al Referendum.

L'attuale disciplina distingue due fattispecie contrattuali: il "Libretto Famiglia" e il "contratto di prestazione occasionale".

LIBRETTO FAMIGLIA

Gli ambiti di lavoro sono così definiti dalle nuove norme: piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Attraverso il Libretto Famiglia sono inoltre erogati i contributi della legge n. 92/2012 per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati.

È possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica Inps o in un ufficio postale.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l'ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è fissato in 10 euro lordi, utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a un'ora. In tale somma sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro. Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Possono attivare i contratti di prestazione occasionale le imprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato (sono targate come microimprese, ma in Italia sono la stragrande maggioranza delle imprese attive), professionisti, non profit, amministrazioni pubbliche.

Ciascun utilizzatore può attivare in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro. Ciascun lavoratore occasionale può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Inoltre, tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni che possono essere acquisite e rese non può superare i 2.500 euro l'anno (STESSI LIMITI ANCHE PER IL LIBRETTO FAMIGLIA).

I committenti non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore in un anno presso lo stesso utilizzatore (ad eccezione della pubblica amministrazione) superino il compenso di 2.500 euro o la durata complessiva di 280 ore, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Dall'attivazione dei contratti di prestazione occasionale sono escluse le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere. Non si può ricorrere a questi contratti nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Le imprese del settore agricolo possono ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese personale, possono farvi ricorso esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).

Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché alla tutela della salute e della sicurezza.

Il compenso orario minimo è pari a 9 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata) e 12,37 euro lordi. Il compenso non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.

L'impresa versa alla Gestione separata Inps i contributi previdenziali pari al 33% e la quota per la copertura assicurativa Inail pari al 3,5%.

Il contratto può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps, garantendo quindi una piena e generalizzata tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e con modalità semplificate di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.

Almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: - i dati identificativi del prestatore; - la misura del compenso pattuita; - il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; - la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; - il settore di impiego del prestatore; - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

[E' possibile accedere alla Circolare 107 del 5/7/2017 dell'Inps con tutte le specifiche e gli approfondimenti cliccando qui](#)

Dipartimento Mercato del Lavoro Fisac Piemonte